

Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Tra

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

e

la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica


L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, presso la sede del Commissario Straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19:

- il Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016
- L'Ing. ARMANDO ZAMBRANO, Coordinatore della Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, il quale interviene in rappresentanza di tutti gli Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete Nazionale, ad eccezione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 (d'ora in poi, solo decreto legge n. 189 del 2016);

Visto l'articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario Straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Visto l'articolo 31, commi 2 e 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico



per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'articolo 34 del citato decreto legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: a) al comma 2, che *“i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1”*; b) al comma 4, che *“il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa”*;

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato articolo 34, il Commissario Straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); c) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato articolo 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie:

- 1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciali;
- 2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.

Rilevato che l'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;

Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di

contributo e di quelle escluse; **b)** qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, come valore medio del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; **c)** descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

Ravvisata l'opportunità di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell'emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: **a)** i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; **b)** la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; **c)** in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica: **a)** al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015; **b)** al fine di individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; **c)** al fine di elaborare uno schema di contratto – tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'articolo 34 del sopra menzionato decreto legge e nella presente ordinanza; **d)** al fine di prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato articolo 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime caratteristiche del sopra menzionato contratto - tipo;

Vista la proposta della Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante *“Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”* e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 5. del decreto legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Oggetto

§1. Il presente Protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Articolo 3

Censimento dei danni

§1. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici che la Dicomac intende effettuare con la procedura FAST.

§2. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresì la piena adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.

§3. Gli ordini professionali organizzano, a propria cura e spese, con l'ausilio del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle Regioni corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

§4. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.

Articolo 4

Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016

§1. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessità della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti.

§2. L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.

§3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5

dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.

§4. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 5

Criteria e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale

§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
- d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
- f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- g) essere un operatore economico professionale riconducibile ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito *curriculum vitae*, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;
- i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
- f) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad i) del precedente paragrafo §1, il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

Articolo 6

Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi

§1. Il Commissario straordinario, preso atto della proposta formulata dalla Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, non ritiene di introdurre limitazioni all'esercizio della libera attività professionale mediante la previsione di una soglia massima per quanto riguarda la progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata.

§2. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

§3. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal precedente paragrafo §2 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34.

§4. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica provvede a comunicare a tutti gli ordini professionali ad essa appartenenti la proposta formulata con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, precisando che la concentrazione degli incarichi integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Articolo 7

Disciplina delle spese tecniche

§1. Il Commissario straordinario intende stabilire un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189.

§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

- a) progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (laddove necessario), compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto;
- b) direzione dei lavori architettonici e strutturali, compresa relativa contabilità;
- c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
- d) collaudo strutturale.

§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari comprensivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed

agli importi dei lavori descritti nel successivo articolo 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

§5. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione", le "prove di laboratorio connesse".

§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Articolo 8

Contributo per le spese tecniche

§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore medio del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

- a) della tipologia delle attività;
- b) all'importo dei lavori.

§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all'importo dei lavori.

§3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

- | | |
|--|------|
| - per lavori con importi fino a € 500.000,00 | 9% |
| - per lavori con importi tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 | 8% |
| - per lavori con importi tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00 | 6,5% |
| - per lavori con importi superiori a € 2.000.000,00 | 6% |

§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:

- | | |
|--|-------|
| - per lavori con importi fino a € 150.000,00 | 12,5% |
|--|-------|



- per lavori con importi tra € 150.000,00 ed € 500.000,00 11%
- per lavori con importi tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 10%
- per lavori con importi tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00 9%
- per lavori con importi superiori a € 2.000.000,00 7,5%

§5. Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa alla ricostruzione privata, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.

Articolo 9

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

§1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 1,00% del costo dell'intervento, qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 1.000.000,00;
- fino all'0,70% del costo dell'intervento, sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,50% del costo dell'intervento oltre ad € 2.000.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,2%.
- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;
- rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico fino all'0,5%;
- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. n. 42 del 2004 fino all'0,7%;
- progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente: 0,7%;

§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

§3. E' ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorché le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori.

§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.

Articolo 10


Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo

§1. Il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.

§2. I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:

- a) il contratto relativo alle prestazioni professionali deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;
- b) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016;
- c) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016 con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;
- d) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario Straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;
- e) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi inferiori di consegna dei progetti a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;
- f) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;
- g) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;
- h) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d'intesa.
- i) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entità del compenso professionale.

§3. Il Commissario Straordinario si obbliga a prevedere, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, effettuato con la procedura della piattaforma tecnologica, a richiesta degli interessati, la liquidazione



dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Articolo 11

Contratto tipo tra committente e professionista

§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'Allegato n. 1 del Protocollo d'intesa e che verrà recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 12

Ratifica da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali

§1. Il presente Protocollo d'intesa sarà oggetto di ratifica da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali aderenti alla Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.

Articolo 13

Durata

§1. Il presente Protocollo d'intesa è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

§2. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 10 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario del Governo

- Ing. ARMANDO ZAMBRANO, Coordinatore della Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica